



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –
Il Segretario

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.657/T/19.15 del 06 aprile 2019

Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione del D.A.P.,
Dr. Pietro Buffa
ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Francesco Basentini
ROMA

**Oggetto: Congedo straordinario per trasferimento del personale della
Carriera dirigenziale penitenziaria.**

Come è noto si è appena conclusa la prima procedura per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali non superiori al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 7 e 10 del D.Lgs. n.63/2006, e si avvia a conclusione la seconda.

Orbene, tali procedure stanno determinando un processo di mobilità generale a livello nazionale del personale in argomento ed è di tutta evidenza come i trasferimenti ad esse conseguenti comportino, *ipso facto*, per i dirigenti penitenziari esigenze di riorganizzazione personali e familiari importanti per ciascuno di essi.

A tale scopo il combinato disposto dall'art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, recante *"Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)"*, e dall'art.19 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, recante *"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999"*, prevedono il diritto di ricorrere allo specifico istituto giuridico del *"congedo straordinario per trasferimento"*.

Tale istituto giuridico, già espressamente dichiarato applicabile al personale della dirigenza penitenziaria con le Lettere Circolari GDAP-0188490-2007 del 13 giugno 2007, avente per oggetto *"Dirigenza penitenziaria- disciplina transitoria"*, e GDAP-01600183-2008 del 09 maggio 2008, avente per oggetto *"Dirigenza Penitenziaria – Quesiti relativi all'applicazione della disciplina transitoria"*, non può più essere fatto discendere da un'interpretazione analogica o estensiva delle norme precitate poiché tali norme



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –
Il Segretario

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

trovano adesso diretta applicazione per effetto dell'equiparazione tra dirigenti penitenziari e dirigenti della Polizia di Stato sancita *ex lege* dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Tuttavia, l'applicazione della normativa in esame è rimasta sino ad oggi affidata in sede periferica ai Signori Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, senza che siano state fornite direttive generali da parte della competente Direzione Generale del Personale e delle Risorse, contrariamente a quanto avvenuto per tutti i processi di mobilità che hanno riguardato il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dei vari ruoli e qualifiche.

Difatti per la Polizia penitenziaria, che soggiace alla medesima normativa, la citata Direzione Generale, all'atto della trasmissione dei provvedimenti di mobilità - a domanda o d'ufficio -, negli ultimi anni ha sempre espressamente consentito di rinviare ad altra data - indicando un termine finale - la fruizione del congedo straordinario per trasferimento, senza la necessità di documentare le sottese esigenze di riorganizzazione personale e familiare, ritenendole implicite e, quindi, presunte, in quanto connaturate oggettivamente al trasferimento disposto dall'Amministrazione.

L'assenza di una tale analoga previsione all'atto della trasmissione dei provvedimenti riguardanti il trasferimento del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria sta determinando non solo difformità notevoli di applicazione dell'istituto in esame nell'ambito dei diversi Provveditorati, ma anche una disparità di trattamento rispetto al personale dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile al quale i dirigenti penitenziari sono formalmente equiparati.

Pertanto si ritiene indispensabile che la S.V. intervenga emanando, in linea con quelle relative al personale di polizia penitenziaria, specifiche direttive a riguardo allo scopo di omogeneizzare l'applicazione dell'istituto in argomento.

In attesa dell'intervento richiesto, che si auspica tempestivo, si resta in attesa di conoscere le determinazioni che la S.V. riterrà di adottare.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale